

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4366

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VEDOVATO, FRANCESCHINI, CAPPUGI, BARTOLE, TOROS, STORCHI, BRUSASCA, BELOTTI, BREGANZE, ZUGNO, PICCINELLI, VERONESI, TOGNI, DEGAN, RADI, GAGLIARDI, LUCCHESI, ALESSANDRINI, BARONI, SULLO, DALL'ARMELLINA, TRUZZI, BERSANI, MIGLIORI, SAVIO EMANUELA, PREARO, SORGI, DI GIANNANTONIO, BETTIOL, PICCOLI, CARIGLIA, COLLEONI, BUZZI, DE MARIA, CODACCI PISANELLI

Presentata il 18 settembre 1967

Adeguamento dei termini legali e misure fiscali a favore delle imprese colpite dall'alluvione e dalle mareggiate dell'autunno 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — I provvedimenti legislativi a suo tempo adottati a favore delle zone colpite dai calamitosi eventi dell'autunno 1966, hanno lasciato insoluti alcuni problemi sui quali le categorie economiche interessate hanno reiteratamente richiamato, in ogni occasione, l'attenzione delle autorità di Governo e degli uomini politici, trovandone comprensione e concordi promesse.

Il primo problema che con la presente proposta di legge si mira a risolvere, riguarda la proroga dei termini per adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile, nel caso di società di capitali che abbiano subito una perdita superiore ad un terzo del capitale.

Trattasi di un problema al quale ha già tentato di ovviare l'articolo 27-ter della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, disponendo la proroga di un anno di detti termini. Tale proroga, peraltro, è manifestamente insufficiente e pertanto viene proposto che alle società venga concesso un termine di cinque anni per adempiere agli oneri previsti dagli articoli

2446 e 2447 del codice civile, con conseguente equiparazione al termine massimo previsto dalle norme fiscali (articolo 112 del testo unico imposte dirette) per la compensazione tra perdita di un esercizio e utili successivi. Si otterrà così di sollevare le società di capitali interessate dall'obbligo impellente di operare riduzioni di capitale o reintegrazioni di esso mediante apporti di denaro fresco: riduzioni o reintegrazioni che, in futuro, con sguardo retrospettivo, potrebbero appalesarsi superflue, tenuto anche conto che i profitti mandati esenti dall'articolo 112 del testo unico imposte dirette agevoleranno il riassorbimento della perdita. È ovvio, naturalmente, che qualora, considerato anche il sollievo ex articolo 112 del testo unico imposte dirette, la perdita non fosse riassorbita al di sotto dei limiti previsti dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile, questi ritroveranno la loro piena operatività.

Il secondo problema è rappresentato dall'esistenza di una vera e propria situazione di sperequazione fiscale. Mentre, infatti, per

i soggetti tassati sul bilancio il già menzionato articolo 112 del testo unico imposte dirette consente la detrazione della perdita di un esercizio dagli utili degli esercizi successivi, non oltre il quinto anno, nessuna analogia disposizione esiste a favore dei soggetti non tassati sul bilancio (imprese individuali e società di persone). Questa asimmetria di trattamento, ancorché, in via normale, possa trovare giustificazione nel fatto che i soggetti non tassati sul bilancio sono sollevati dall'ob-

bligo di tenere la complessa contabilità che è invece imposta a quelli tassati sul bilancio, si appalesa fonte di stridente disparità, nella eccezionalità degli eventi che hanno dato luogo alle perdite.

La necessità di sanare prontamente queste situazioni di grave disagio che colpiscono chi già si trova a far fronte alle difficoltà derivate dai tragici eventi dell'autunno 1966, ha ispirato la presente proposta di legge, della quale si auspica la più sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 27-ter del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è sostituito dal seguente:

« Alle imprese sociali di cui al primo ed al quarto comma dell'articolo 27 è concesso il termine di cinque anni per adempiere agli oneri previsti dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile ».

ART. 2.

L'accertamento del reddito imponibile dei soggetti non tassati in base a bilancio o a scritture contabili, che abbiano subito danni per effetto delle calamità dell'autunno 1966, dovrà essere effettuato dall'Ufficio delle imposte sulla base di criteri da stabilirsi con apposito decreto del Ministro per le finanze, atti a consentire anche ai soggetti medesimi il recupero delle perdite subite a causa delle predette calamità.